

POS. CNR N. 527-BIS/12  
REP. CNR EN. N. 834/12



## CONVENZIONE

tra:

il **Politecnico di Milano** (di seguito denominato anche Politecnico) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci N.32 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni Azzone

E

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (cod. fisc. 80054330586, P.IVA 02118311006), con sede in Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma (in seguito indicato come CNR) rappresentato dalla Vice-Presidente prof.ssa Maria Cristina Messa

E

il **NATO Undersea Research Centre (NURC)**, cod. fisc. 8009190119, con sede in Viale San Bartolomeo N.400 c.a.p. 19126 La Spezia (in seguito indicato come NURC) rappresentato dal Direttore pro-tempore Dr. Dirk Tielbuerger

E

l'**Univerlecco-Sondrio** (cod. fisc. 92025860138, P.IVA 02951560131), con sede in via Tonale 30, 23900 Lecco (in seguito indicato come Univerlecco) rappresentata dall'Ing. Vico Valassi

## PREMESSO

- che il Politecnico di Milano è attivo, sia nell'ambito della formazione che in quello della ricerca, nel settore della nautica e in particolare eroga master nel settore del Design, sta realizzando un laboratorio per la nautica presso il Polo Territoriale di Lecco e dispone di una Galleria del Vento



presso il Campus Bovisa dell'Ateneo;

- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge attività di ricerca in molti settori che hanno applicazioni nei settore nautico, navale e marino marittimo e in particolare dispone di importanti infrastrutture di ricerca sperimentali (vasche navali, navi oceanografiche) e di calcolo dedicate alla simulazione numerica nel settore indicato;

- che il NURC svolge attività di ricerca nel settore navale e marittimo, con particolare enfasi sullo studio dei veicoli autonomi per il monitoraggio persistente dell'ambiente marino, e dispone di importanti infrastrutture di ricerca presso la sede di La Spezia;

- che Univerlecco coordina le attività universitarie e di ricerca nella Provincia di Lecco ed è partner del progetto per la realizzazione del laboratorio per la nautica di Lecco;


- che Politecnico, il CNR, il NURC e Univerlecco intendono stabilire un rapporto di collaborazione continua al fine di:

A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Politecnico di Milano, anche mediante l'istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente;

B) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica nei campi di propria competenza;

C) mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con Strutture del Politecnico mediante corsi del cui contenuto didattico il Politecnico sia garante;





- che il Politecnico, visto il D.P.R. n.382 dell'11/7/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1**

Le iniziative ed attività di cui al punto A) delle premesse riguardano tutti gli Insegnamenti e tutte le Strutture del Politecnico di Milano.


**ART.2**

Il CNR e il NURC metteranno a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui al punto A), con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
- all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti;
- all'organizzazione di incontri e seminari anche presso il Politecnico per approfondire temi specifici.

**ART.3**





Il CNR, il NURC, Univerlecco e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti B) e C) delle premesse.

#### **ART.4**

Successivamente alla stipula della presente convenzione verrà costituito un Comitato misto di Gestione, con sede presso il Politecnico di Milano, con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione della convenzione;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche alla convenzione.

Il Comitato misto di Gestione e' costituito da n.8 membri dei quali n.2 nominati dal CNR, n.2 nominati dal NURC, n.2 nominati da Univerlecco e n.2 nominati dal Politecnico, che si daranno un regolamento.

Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all'interno, dai membri stessi.


Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno 2 volte nel corso di ogni anno di validità della convenzione.

#### **ART.5**

Per ogni iniziativa e/o attività della presente convenzione il CNR, il NURC, Univerlecco e il Politecnico stipuleranno delle apposite convenzioni operative che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.

#### **ART.6**

La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data della stipula ed è





escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dalle altre parti entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

**ART.7**


Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante;





tutti gli altri obblighi ricadono sul/i relativo/i responsabile/i della/e struttura-e/ente-i di provenienza.

**ART.8**

Dalla presente convenzione non conseguirà per le parti contraenti alcun onere finanziario. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

**ART.9**

Le parti contraenti non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.


**ART.10**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente e' quello di Milano.


**ART.11**

La presente convenzione, soggetta all'imposta di bollo, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

**ART.12**



Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini



statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Milano, **13 FEB. 2012**

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

(Prof. Giovanni Azzone)



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL VICE PRESIDENTE


(Prof.ssa Maria Cristina Messa)



NATO UNDERSEA RESEARCH CENTRE

IL DIRETTORE

(Dr. Dirk Tielbuerger)



UNIVERLECCO-SONDRIO

IL PRESIDENTE

(Ing. Vico Valassi)

